

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI ORGANISMI E DEI SERVIZI
DEL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO AI SENSI
DELL'ART.30 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267,
(Approvata dall'Assemblea dei Sindaci del _____)**

L'anno 2018 il giorno ____ del mese di _____ negli uffici del Comune di Seregno tra le Amministrazioni Comunali di:

- Barlassina, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Barlassina via _____,
- Ceriano Laghetto, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Ceriano Laghetto via _____,
- Cogliate, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Cogliate via _____,
- Giussano, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Giussano via _____,
- Lazzate, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Lazzate via _____,
- Lentate sul Seveso, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Lentate sul Seveso via _____,
- Misinto, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Misinto via _____,
- Meda, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Meda via _____,
- Seregno, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Seregno via _____,
- Seveso, nella persona di _____
domiciliato per la carica in Seveso via _____,

RICHIAMATA

(la seguente normativa nazionale e regionale)

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421 "che individua gli organismi per la partecipazione dei Comuni alle politiche sanitarie;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare gli artt. 13e 30, che attribuiscono ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata stipulando fra loro apposite convenzioni;
- L. 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.i. "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in particolare l'art. 6, che individua i Comuni quali titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 e s.m.i. "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" che persegue obiettivi di integrazione

sociale e sociosanitaria, di sviluppo dei principi di sussidiarietà e centralità della famiglia, quale soggetto non solo portatore di bisogno, ma anche quale risorsa da sostenere nella sua funzione sociale;

- L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, possono stipulare fra loro specifiche convenzioni, nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, nonché i reciproci obblighi;
- L.R. 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);
- Riforma sociosanitaria lombarda - DGR 5507 del 2 agosto 2016: regolamento di funzionamento delle rappresentanze dei Sindaci ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, dell'Assemblea dei Sindaci di Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale.

DATO ATTO

- che le politiche sociali perseguono obiettivi di benessere attraverso la realizzazione di un Sistema integrato di interventi e servizi che garantisca qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- che la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali":
 - (art. 6) stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
 - (art. 8, comma 3 lettera a) prevede e auspica che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati anche per la gestione unitaria del Sistema locale dei servizi sociali a rete;
 - (art 19) prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Comuni associati negli Ambiti disciplinati dalla normativa Regionale;
- che la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"
 - (art. 13, comma 1) , prevede che "I Comuni singoli o associati ... in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini." ed in particolare, programmando, progettando e realizzando la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale;
 - (art 11, comma 2) chiarisce che La Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni;
 - (art. 18) definisce il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale nel quale prevedere le modalità di accesso alla rete, indicare gli obiettivi e le priorità di intervento, definire gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, e dispone:

- che il Piano di Zona è strumento di integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta sociosanitaria in ambito territoriale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa;
 - che i Comuni, nella redazione del Piano di Zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovano gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio;
 - che il Piano di Zona viene approvato o aggiornato dall'Assemblea dei sindaci secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia; che il Piano di Zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale;
 - che i Comuni attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma con l'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la Provincia e che gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del Piano di Zona, aderiscono, su loro richiesta, all'Accordo di Programma;
 - che il Piano di Zona disciplina l'attività di servizio e di segretariato sociale;
 - che l'ambito territoriale di riferimento per il Piano di Zona costituisce, di norma, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei Comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali;
 - che la D.G.R. n. VII/7069 del 23.11.2001 ha individuato i distretti socio sanitari, istituiti secondo l'art. 9 della Legge Regionale n.31 del 1997 quali ambiti territoriali previsti dalla Legge per l'esercizio delle funzioni programmatiche;
- che la DGR n. VIII/8551 del 03.12.2008 recante "Determinazioni in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona 3° triennio"
 - incentiva forme di gestione associata individuate dalla Regione quale forma idonea per garantire maggior efficacia ed efficienza nelle unità di offerta sociale di competenza dei Comuni nonché quale migliore strumento per la reale produzione di economie di scala e per la specializzazione del personale;
 - prevede che la forma di gestione associata può essere perseguita sia attraverso forme giuridiche ad hoc costituite, sia attraverso forme di convenzionamento o accordi tra Enti;
 - individua nell'Assemblea dei Sindaci l'organismo politico della programmazione e dei Piani di Zona anche in presenza di un Ente capofila e il luogo stabile della decisionalità politica per quanto riguarda i Piani di Zona e la loro attuazione;
 - individua nell'Ufficio di Piano il soggetto di supporto alla programmazione, responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona e che la stessa DGR, in virtù dell'alto livello assegnato alla programmazione zonale dispone che occorra presidiarla attraverso professionalità qualificate e modelli organizzativi che consentano di dare valore a tale funzione (...) in modo da rendere tale struttura sempre più adeguata in termini di risorse umane ed economiche assegnate e di tempo dedicato, ai compiti richiesti;
- che la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009: Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, all'art. 11 (Coinvolgimento degli enti locali nella programmazione sanitaria e sociosanitaria) definisce alcune funzioni della conferenza dei sindaci, istituita a livello distrettuale e composta da tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio del Distretto;
- che la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33), ridisegnando un nuovo assetto socio-sanitario e modificando gli assetti territoriali dei

distretti, all'art. 20 definisce che la Conferenza dei Sindaci sia articolata, come previsto dall'articolo 7 bis, in:

a) l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale con i loro assetti organizzativi (nel nostro caso l'Ambito di Seregno),

b) l'Assemblea dei Sindaci del Distretto (che nel caso del nostro Ambito comprende anche i comuni degli Ambiti di Carate e Vimercate).

Quest'ultima è l'organo di rappresentanza dei Comuni che ha la funzione di formulare pareri e proposte alla Conferenza dei Sindaci, che poi interloquisce con l'ATS, sulla programmazione dei servizi sociosanitari e la finalizzazione/distribuzione delle risorse garantire il coordinamento e l'uniformità territoriale dei singoli piani con la programmazione del Distretto;

- che la riforma sociosanitaria lombarda (DGR 5507 del 2 agosto 2016: regolamento di funzionamento delle rappresentanze dei Sindaci ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, dell'Assemblea dei Sindaci di Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale) e il successivo regolamento di funzionamento, approvato dalla Conferenza dei Sindaci della Brianza in data 08/11/2016, indicano la nuova Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale, coincidente con quella territoriale, come organismo che ha la funzione di ausilio a quella di Distretto per portare all'attenzione tematiche specifiche e peculiarità territoriali.
 - In conseguenza di ciò:
 - ✓ viene introdotto così un aspetto di novità rispetto agli Ambiti legato alla nomina dei Presidenti che con la nuova normativa avviene per quota capitaria e non più con voto unico ponderato che garantiva nei fatti la presidenza al Comune Capofila, sede dell'Ufficio di Piano;
 - ✓ la prima nomina dei diversi organismi di governance con il nuovo sistema si è conclusa nel mese di dicembre 2016;
 - ✓ occorre, al fine di omologare la nomina delle due Assemblee, inserire la nuova procedura di nomina all'interno della presente convenzione all'art.5 "Composizione"
- che la DGR n. 7631 del 28 dicembre 2017 "Approvazione del documento – Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020":
 - definisce gli Uffici di Piano quali soggetti in grado di: connettere le conoscenze dei diversi attori del territorio; ricomporre le risorse che gli enti locali investono nei sistemi di welfare, favorendo l'azione integrata a livello locale; interloquire con le ATS per l'integrazione tra ambiti di intervento sociale e socio sanitario; promuovere l'integrazione tra diversi ambiti di policy;
 - richiama la necessità di razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, perseguendo modelli di gestione associata dei servizi e l'integrazione degli strumenti tecnici e dei criteri di implementazione delle policy;
 - stimola, infine, i Comuni ad operare in modo integrato e condiviso, per non disperdere le risorse in interventi frammentati e per presidiare tutte le possibilità di generare risorse nelle reti, sia tra attori pubblici, sia con tutti gli altri attori dei territori, individuando negli Uffici di Piano lo strumento privilegiato per sostenere gli enti, evitandone l'isolamento e amplificando la portata degli interventi, dal livello di singolo ente al livello di ambito;

CONSIDERATO

- che i Comuni di Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno e Seveso dal 2002 gestiscono in modo coordinato tutti i processi collegati al Piano di Zona dei servizi e degli interventi sociali, sottoscrivendo appositi Accordi di Programma triennali;
- che il 30 aprile 2015 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona Territoriale 2015-17 tra tutti i Comuni della Provincia di Monza e

Brianza, l'ASL (ora ATS) e la Provincia di Monza e Brianza, le aziende consortili "Consorzio Desio-Brianza" ed "Offertasociale";

- che il predetto accordo, all'articolo 8, prevede che:
 - "I Comuni associati hanno la titolarità delle funzioni di governo del Piano di Zona. L'attuazione delle azioni programmate è garantita attraverso l'Ufficio di Piano.
 - Ogni Assemblea dei Sindaci di Ambito territoriale individua la sede dell'Ufficio di Piano e le modalità gestionali per garantirgli un'adeguata struttura organizzativa, in grado di collaborare sia con tutti gli organismi interni al Comune capofila che con quelli esterni, affinché possano essere perseguiti gli obiettivi inter-Ambito e di Ambito previsti nel documento Piano di Zona 2015-17, nei tempi e nei modi concordati.
 - Ciascun Comune dell'Ambito approva il modello organizzativo dell'Ufficio di Piano del proprio Ambito e contribuisce al suo funzionamento, in rapporto a specifici accordi a livello di Ambito, anche garantendo la partecipazione attiva e costante ai processi in essi definiti di proprio personale.
 - Ciascun Ambito, per supportare il perseguimento degli obiettivi inter-ambiti (sia quelli a livello sociale che quelli a livello socio-sanitario riportati al successivo art.10), collabora positivamente al Consiglio Inter-Ambiti ed al Coordinamento degli Uffici di Piano, anche garantendo la partecipazione attiva e costante ai momenti operativi di confronto dei propri referenti dell'Ufficio di Piano".
- che la Sezione "Ambito di Seregno" del Piano di Zona Territoriale conteneva nell'allegato 3 la "disciplina per la composizione e il funzionamento degli organismi del Piano di Zona", in alcuni aspetti allora indicati solo in linea di massima per adattarli poi alle effettive concrete necessità definite negli organismi tecnico-politici dell'Ambito;
- che occorre pertanto precisare ora sia tali ulteriori aspetti che aggiornare quanto allora previsto in base alla nuova LR Lombardia N. 23/2015 e DGR Lombardia 5507 del 2 agosto 2016;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

CAPO I - FINALITA' E DURATA

Art. 1 – Oggetto

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Oggetto della presente convenzione è la definizione degli uffici e dei servizi comuni e la gestione associata di interventi e servizi sociali ricompresi nel Piano di Zona in essere, dei Comuni di Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno e Seveso.

Gli organismi che partecipano ai processi decisionali del Piano di Zona sono:

- a) Assemblea dei Sindaci di Distretto
- b) Assemblea dei Sindaci di Ambito territoriale e distrettuale
- c) Ufficio di Piano
- d) Tavoli tematici

Le unità d'offerta, i servizi e quant'altro gestito in forma associata dai Comuni dell'Ambito è descritto nel Piano di Zona triennale, nei documenti di programmazione annuale, nei provvedimenti specifici necessari all'attuazione di quanto previsto in norme e disposizioni sopravvenute.

Art. 2 - Durata

In base alla legislazione succitata, è posta in capo all'Ufficio di Piano la gestione associata di fondi e di attività di carattere sociale e socio-sanitario per le parti di competenza dei Comuni al fine del raggiungimento degli obiettivi rientranti nella programmazione triennale dei Piani Zona. Attestando che la programmazione e lo sviluppo degli interventi spesso travalicano la triennalità, la presente convenzione ha validità a partire dal piano triennale in corso e può essere variata in sede di adozione dei successivi piani triennali o, durante i periodi di validità degli stessi, per adeguarla a sopravvenute modifiche normative.

CAPO II IL PIANO DI ZONA

Art. 3 Finalità e principi di gestione

I Comuni dell'Ambito territoriale di Seregno (Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno e Seveso) individuano nel Piano di Zona lo strumento della programmazione e della pianificazione sociale a livello locale, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e dell'art. 18 della legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008.

Nello specifico, il Piano di Zona rappresenta lo strumento di:

- programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale nel quale prevedere le modalità di accesso alla rete, indicare gli obiettivi e le priorità di intervento, definire gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;
- integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa;

Per progettare e realizzare il Piano di Zona, strumento privilegiato per conseguire forme di integrazione tra le varie politiche mediante l'analisi dei bisogni, la definizione delle priorità, la gestione innovativa, flessibile e partecipata del sistema di offerta, i Comuni aderenti all'Ambito si avvalgono:

- dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito territoriale (AdS)
- dell'Ufficio di Piano (UdP), a sua volta organizzato in
 - Unità di Direzione e di Coordinamento Tecnico-amministrativo (UD)
 - Unità Operativa Tecnica (UOT),
- dei Tavoli Tematici d'Area (TTA).

L'Ufficio di Piano oltre a coordinare le attività dei Comuni aderenti finalizzata alla programmazione ed alla pianificazione congiunta a livello sociale, può coordinare anche la gestione associata di servizi ed interventi sociali di interesse sovra-comunale, anche attraverso la predisposizione e la gestione di bandi di accreditamento o di procedure di affidamento degli stessi a soggetti esterni.

I Comuni dell'Ambito possono aggregarsi per gestire insieme alcune particolari attività e servizi al di fuori dell'Ambito, come pure, anche in forma singola, con oneri completamente a loro carico, potranno decidere di gestire in maniera sovra-comunale, per il tramite dell'Ufficio di Piano, attività rientranti nell'ambito degli interventi dei servizi sociali.

Per realizzare quanto previsto nel Piano di zona, i Comuni aderenti si avvalgono di norma delle specifiche risorse economiche loro trasferite da Stato, Regione e Provincia o di risorse reperite partecipando a progetti e bandi pubblici o privati.

Per le medesime finalità i Comuni aderenti possono prevedere l'utilizzo di risorse proprie (sia di personale che economico-finanziarie) al momento dell'adozione dei documenti di programmazione triennale o annuale.

Gli oneri della gestione delle attività previste dal Piano di Zona sono ripartiti fra tutti, tenendo altresì conto delle maggiori capacità organizzative ed economiche dei Comuni di maggiore dimensione.

CAPO III
ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO

Art. 4 – Funzioni

L'Assemblea dei Sindaci di Ambito territoriale è l'organismo politico del Piano di Zona. Ha compiti di programmazione strategica, di governo politico del processo di definizione ed attuazione del Piano e di verifica sul raggiungimento degli obiettivi prefissati

Art. 5 - Composizione

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni compresi nel territorio dell'Ambito, coincidente con l'articolazione degli Ambiti Distrettuali dell'ATS della Brianza.
 2. I territori degli Ambiti Distrettuali vengono determinati come disciplinato dalla L.R. 11 agosto 2015 n. 23. Alla data di approvazione del presente regolamento, gli Ambiti Distrettuali coincidono con gli ex distretti socio-sanitari delle ASL.
 3. Ogni Sindaco può delegare un proprio rappresentante, scelto tra gli assessori o i consiglieri del proprio Comune, a partecipare all'Assemblea. La delega deve essere trasmessa al Presidente dell'Assemblea per tramite dell'Ufficio di Piano.
 4. La delega può essere relativa ad una specifica seduta, oppure può avere valenza continuativa per l'intero mandato (salvo decadenza del Sindaco, sostituzione del delegato o revoca della delega stessa). I delegati con delega continuativa sono considerati componenti dell'Assemblea a tutti gli effetti e pertanto possono accedere alle cariche elettive.
 5. In tutte le ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale previste dalla legge, la rappresentanza del Comune è esercitata dal Commissario straordinario, che rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
 6. Le riunioni si svolgono nelle apposite sedi individuate dal Presidente dell'Assemblea, di norma presso la sede dell'Ente Capofila del Piano di Zona.
- All'assemblea partecipa, con funzioni di supporto tecnico, l'Unità di Direzione dell'Ufficio di Piano.

Art. 6 – Competenze

Ai sensi dell'art. 18, c.4 della L.R. 3/2008 L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale approva e aggiorna il Piano di Zona di cui alla L. 328/2000, con particolare riferimento agli interventi che – secondo quanto previsto nel Piano di Zona stesso – hanno una valenza territoriale limitata all'Ambito e la cui programmazione è pertanto conferita all'Ambito territoriale.

Salvo autonoma diversa valutazione degli organi dei singoli comuni, tale documento di indirizzo è, di norma, recepito dagli enti locali con deliberazione consiliare di presa d'atto dell'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona.

Adotta inoltre i seguenti atti, che costituiscono proposte per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza dei diversi Comuni:

- il Piano operativo annuale, individuando le priorità e gli obiettivi dell'anno di riferimento, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili e con gli indirizzi strategici;
- il Bilancio preventivo annuale di Ambito e le sue eventuali variazioni in corso d'anno, definendo l'allocazione delle risorse economico-finanziarie sulle base delle priorità e degli obiettivi individuati nonché le modalità di compartecipazione a carico di ogni singolo Comune;
- i piani economico-finanziari relativi a specifiche progettualità;
- la verifica annuale dello stato di raggiungimento degli obiettivi del Piano;
- il consuntivo annuale;
- le rendicontazioni e i dati relativi richiesti dalla Regione per la trasmissione all'ATS, ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi;

- la dotazione di risorse umane e strumentali da destinare all'Ufficio di Piano, sentito il parere del Dirigente dell'Ufficio stesso;
- le eventuali ulteriori attività in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione, della casa e del lavoro che ritengono necessario programmare o gestire con le stesse modalità.

Gli atti adottati dall'Assemblea dei sindaci acquistano rilevanza esterna con l'adozione di specifici provvedimenti adottati dai competenti organi del Comune Capofila e/o dei Comuni aderenti (Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Dirigenti e Funzionari), nel rispetto dei vincoli e delle valutazioni proprie dei singoli enti.

Parallelamente, ai sensi dell'art. 20 della l.r. n. 23/2015, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale fornisce ausilio all'Assemblea dei Sindaci del Distretto portando all'attenzione peculiarità territoriali da considerare all'interno di un quadro complessivo di Distretto o attraverso contributi dei territori per la declinazione e approfondimento di tematiche trasversali di Distretto.

Ai sensi del successivo regolamento di funzionamento l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale, questa contribuisce anche alla definizione degli interventi inseriti nel Piano di Zona che – secondo quanto previsto nel Piano di Zona stesso – hanno una valenza sovra-ambito, ed in particolare in merito ai livelli di integrazione tra i servizi sociali e gli interventi sociosanitari e sanitari territoriali, la cui programmazione è pertanto conferita al Distretto.

Art. 7 - Funzionamento e modalità decisionali

L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco o Assessore delegato del Comune eletto insieme al Vicepresidente.

Il Presidente viene eletto con votazione segreta.

Viene eletto Presidente chi ottiene i voti della maggioranza dei componenti, secondo il sistema della quota capitaria. Qualora in due successive tornate di votazioni non si raggiunga la maggioranza prescritta, alla terza tornata, che può tenersi anche nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea elegge con le stesse modalità e con distinta votazione il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In tutti i casi di impedimento o impossibilità formale del Presidente e del Vicepresidente, l'Assemblea potrà essere convocata e presieduta dal Sindaco più anziano di età.

Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica cinque anni.

È auspicabile che la copertura dei ruoli di Presidente e Vicepresidente avvenga nel rispetto della parità di genere.

In caso di decadenza del mandato amministrativo del Presidente o del Vicepresidente presso il proprio Comune, occorre procedere ad una nuova elezione, anche nel caso in cui il Sindaco sia rieletto per un ulteriore mandato.

Nei confronti del Presidente e del Vicepresidente può essere proposta mozione di sfiducia, che viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea. In caso di approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

In caso di assenza, impedimento, decadenza del mandato o sfiducia nei confronti sia del Presidente che del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta dal Sindaco più anziano di età.

Al Presidente competono la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione dell'Assemblea, nonché la direzione della seduta.

Il Presidente, tramite l'Ufficio di Piano, convoca l'Assemblea:

- a. di propria iniziativa;
- b. su richiesta di un terzo dei Sindaci dell'Assemblea;

Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.

La riunione dell'Assemblea ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta e si svolge presso idonei locali individuati dal Presidente dell'Assemblea.

La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto che viene trasmesso ai singoli componenti almeno sette giorni prima della seduta. È ammessa la convocazione d'urgenza. In tale caso l'avviso deve pervenire ai singoli componenti almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seduta.

L'invio delle convocazioni viene trasmesso ai componenti via mail all'indirizzo istituzionale del Comune. È possibile richiedere all'Ufficio di Piano di inserire anche indirizzi email aggiuntivi per facilitare una più tempestiva ricezione.

Vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti dal Presidente dell'Assemblea ed eventualmente dai Sindaci richiedenti la convocazione.

L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è trasmessa ai componenti con le stesse modalità della convocazione, contestualmente alla convocazione stessa, e in ogni caso almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato fino a ventiquattro ore prima della seduta, previa comunicazione ai componenti dell'Assemblea.

Le funzioni di vigilanza sul corretto funzionamento dell'Assemblea sono svolte dal Presidente dell'Assemblea.

Le funzioni di assistenza tecnico professionale, istruttoria, convocazione, verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte dall'Ufficio di Piano.

Durante le sedute ciascun componente può farsi assistere, a propria discrezione, dal proprio dirigente, funzionario o tecnico, senza che quest'ultimo abbia diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali, che sono conservati presso l'Ufficio di Piano; copia di ciascun verbale è trasmessa ai componenti dell'Assemblea nonché ai partecipanti con le stesse modalità previste per la convocazione.

I verbali sono sottoscritti, oltre che dal segretario verbalizzante, dal Presidente dell'Assemblea o dal Vicepresidente.

L'Assemblea è validamente riunita quando è presente un numero di componenti pari alla maggioranza semplice dei Comuni componenti l'assemblea.

La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsi trenta minuti da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.

I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

Nell'ipotesi che venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; in tali casi la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.

Le votazioni palesi si effettuano, di regola, peralzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del Presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.

Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei Sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo il metodo del voto con quota capitaria.

Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto:

- a. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto;
- b. il Direttore di Distretto dell'ATS;
- c. il Direttore Generale e il Direttore Sociosanitario dell'ASST, e altri dirigenti o funzionari dell'ATS/ASST, la cui partecipazione il Presidente dell'Assemblea ritenga utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno, previa concertazione con il Direttore Generale dell'ATS;

- d. i componenti dell'Ufficio di Piano, per garantire il supporto alla programmazione, pianificazione, valutazione e coordinamento degli interventi; nonché la costruzione e gestione delle risorse, con anche funzioni di istruttoria e supporto tecnico ai relatori;
- f. l'eventuale Responsabile della gestione associata dei servizi.

CAPO IV UFFICIO DI PIANO

Art. 8 – Funzioni dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è l'organo tecnico del Piano di Zona, in staff all'Assemblea dei Sindaci, previsto e costituito presso l'Ente Capofila con proprio specifico provvedimento.

Nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale, all'UdP spetta il complessivo coordinamento tecnico dei processi di programmazione zonale e di conseguente progettazione e realizzazione degli interventi, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati dall'Assemblea dei Sindaci.

All'Ufficio di Piano spettano in particolare:

- la programmazione, la progettazione, l'attivazione e la valutazione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi strategici individuati nel Piano di Zona;
- la gestione diretta degli interventi associati esplicitamente rimessi alla sua competenza dall'Assemblea di Ambito territoriale;
- l'amministrazione, nel rispetto dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, delle risorse complessivamente assegnate all'Ambito (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo per le non autosufficienze, quote dei Comuni, quote della Provincia e di altri eventuali soggetti co-finanziatori);
- il coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittore ed aderenti all'accordo di programma e dei soggetti del Terzo settore nei rispettivi ambiti di intervento;
- il coordinamento di tutte le iniziative finalizzate alla raccolta di risorse aggiuntive, quali la partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei ed il fundraising.

L'Ufficio di Piano è costituito da due unità organizzative: l'Unità di Direzione e di coordinamento tecnico-amministrativo (= UD) e l'Unità Operativa Tecnica (= UOT), di seguito meglio descritte.

Art. 9 – Organizzazione dell'Unità di Direzione e di Coordinamento Tecnico-Amministrativo dell'Ufficio di Piano

Oltre che dal Dirigente del Comune capofila, impegnato a tempo parziale o pieno, sulla base delle necessità richieste per la realizzazione del Piano di Zona, l'UD è composta da personale tecnico specificamente dedicato, secondo il seguente organigramma minimo:

- Coordinatore tecnico-amministrativo – personale di cat. D con rapporto di lavoro a 36 ore/settimanali.
- Impiegato amministrativo – personale di cat. C con rapporto di lavoro a tempo pieno o part-time.

L'inserimento nell'UD, di norma corrispondente al periodo di vigenza del Piano di Zona, continua fino all'individuazione di nuovo personale o al venir meno delle esigenze di funzionamento dell'UD stesso.

Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione concordano che, per la realizzazione ed il buon fine dei progetti previsti nel Piano di Zona, l'eventuale utilizzo di personale, per forme gestionali comuni o associate, avverrà sotto la responsabilità funzionale e organizzativa del Direttore dell'Ufficio di Piano, secondo l'ordinamento in vigore nel Comune capofila.

Tutte le spese relative al personale addetto all'Ufficio di Piano, seppur sostenute economicamente dal budget unico di Ambito, per ogni finalità richiesta in merito dalle disposizioni di legge nazionali, laddove non altrimenti disposto, vengono considerate a carico di ogni singolo comune dell'Ambito in misura proporzionale alla popolazione rilevata a 31 Dicembre del penultimo anno.

In caso di comando, il Comune Capofila e l'ente di appartenenza assumeranno gli atti amministrativi per la regolamentazione di tutti gli aspetti giuridici ed economici necessari

a permettere un corretto utilizzo del lavoratore presso l'Ufficio di Piano, ivi compresa la liquidazione del salario accessorio e degli incentivi di produttività.

Al personale si applica il sistema premiale in vigore presso l'Ente capofila, con le medesime modalità previste per il restante personale di detto ente.

La spesa, seppur sostenuta dal budget di Ambito, per ogni finalità richiesta in merito dalle disposizioni di legge nazionali, laddove non altrimenti disposto, verrà considerata a carico dei fondi incentivanti la produttività dei Comuni aderenti secondo le modalità di ripartizione della spesa prevista dalla presente convenzione.

All'inizio di ogni anno, l'Ufficio di Piano elabora il fabbisogno stimato del budget per gli straordinari.

Entro i primi mesi dell'anno successivo, ai singoli comuni verranno comunicate le eventuali somme autorizzate ma non rese.

Gli oneri economici derivanti dal funzionamento dell'Ufficio di Piano sono coperti dalla quota territoriale del Fondo Nazionale Politiche Sociali, e/o da fondi derivanti dal Fondo Sociale Regionale, da attività progettuali avviate in partenariato con soggetti pubblici e/o privati, e/o con risorse dei Comuni associati.

Eventuali maggiori costi per il funzionamento dell'Ufficio di Piano saranno oggetto di accordi da approvare da parte dell'Assemblea dei Sindaci e di eventuali successivi provvedimenti dei singoli Comuni.

L'Ufficio di Piano potrà avvalersi, per l'esercizio di funzioni tecniche/specialistiche, di collaborazioni di alta professionalità (giuridica, sociologica, organizzativa) sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea Intercomunale del Distretto sociale dei Sindaci e all'interno del budget assegnato annualmente e dei vincoli propri del Comune capofila, fatta salva la facoltà di altri Comuni di assumere tale spesa nel proprio bilancio, previa contestuale definizione delle modalità di finanziamento contestuale a loro favore con le risorse dell'Ambito.

Qualora l'Ufficio di Piano svolgesse, in aggiunta alla attività previste per la realizzazione del Piano di Zona vigente attività gestionali e o di supporto, per uno o più Comuni associati, come previsto dall'art. 3, della presente Convenzione, gli eventuali oneri economici per l'impiego del personale dell'ufficio associato (UdP) saranno a totale carico del/i comune/i richiedente le attività aggiuntive.

Art. 10 – Competenze generali dell'Unità di Direzione e di Coordinamento Tecnico- amministrativo dell'Ufficio di Piano

L'UD ha le seguenti competenze generali:

- organizza e coordina le fasi del processo programmatico e i processi di progettazione partecipata;
- coordina la UOT;
- coordina i Tavoli Tematici, le Cabine di regia ed i gruppi di lavoro;
- supporta l'Assemblea di Ambito territoriale nella redazione del Documento di Programmazione annuale;
- predisporre, in condivisione con la UOT ed in coerenza con quanto previsto nel Piano Operativo Annuale, la proposta di bilancio preventivo annuale e gli schemi dei piani economico-finanziari relativi a progettualità complesse;
- elabora il Piano operativo annuale, in condivisione con la UOT, declinandone obiettivi, modalità, tempistiche e risorse;
- provvede all'istruttoria ed alla elaborazione degli atti amministrativi di competenza;
- elabora il bilancio consuntivo;
- svolge tutte le funzioni di carattere amministrativo/contabile relative alla gestione del budget di Ambito;
- cura le attività di segreteria, mediante la redazione dei verbali dell'Assemblea di Ambito e della UOT e la gestione dell'archivio degli atti relativi al Piano di Zona;
- coordina e supervisiona la compilazione del debito informativo regionale e la sua trasmissione, secondo le tempistiche regionali;

- cura il raccordo sul piano tecnico con gli altri Enti, in particolare Regione, ATS Brianza e Provincia;
- cura la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tra tutti i soggetti, istituzionali e non;
- cura le attività/iniziative di comunicazione e di informazione rivolte alla cittadinanza;
- acquisisce dai competenti uffici dell'Ente Capofila le valutazioni preventive sulle proposte da presentare all'Assemblea dell'Ambito distrettuale per le decisioni che necessitano di successivi provvedimenti di organi dell'Ente Capofila stessi;
- propone agli organi dell'Ente Capofila l'adozione dei provvedimenti applicativi delle decisioni dell'Assemblea con le modalità proprie dello stesso Ente Capofila.

Art. 11 – Competenze del Dirigente dell'Unità di Direzione

Il Direttore dell'Ufficio di Piano è il Dirigente dell'Ente Capofila preposto nell'organizzazione di quest'ultimo alla gestione di tale servizio.

Il Dirigente responsabile è individuato nell'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona, quale ordinario soggetto titolare dell'adozione dei provvedimenti di gestione conseguenti e nei rapporti dell'Ambito verso soggetti terzi non diversamente attribuibili.

Il Dirigente responsabile, in particolare, sulla base delle direttive dell'Assemblea dei Sindaci:

- svolge le funzioni di direzione della UD e di coordinamento complessivo dell'Ufficio di Piano;
- sugli atti dell'Assemblea di Ambito territoriale, con la collaborazione degli altri componenti dell'UD, esprime le proprie valutazioni preventive e acquisisce quelle delle UOT e dei responsabili degli uffici comunali dell'Ente Capofila che dovranno partecipare all'adozione dei successivi eventuali provvedimenti amministrativi di recepimento delle decisioni dell'Assemblea;
- sugli atti di Giunta e di Consiglio dell'Ente Capofila esprime il parere tecnico di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
- individua ed incarica il coordinatore tecnico-amministrativo;
- assume gli atti gestionali necessari per l'attuazione del Piano di Zona, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 12 – Competenze del Coordinatore Tecnico dell'Unità di Direzione

L'incarico di Coordinatore Tecnico è disposto dall'Assemblea dei Sindaci sulla base di una selezione gestita dal Direttore e dal personale dell'Ufficio di Piano fra il personale proprio o dell'Ambito disponibile, tenuto conto della specificità costituita dalla sovra territorialità delle competenze e degli interessi programmati e/o gestiti.

Trattandosi di una figura che, pur in possesso di adeguata professionalità, necessariamente ha avuto esperienze in realtà operative diverse, la selezione deve essere effettuata sulla base di curriculum da cui si evidenzia soprattutto la competenza e l'esperienza maturata nel campo socio assistenziale.

La durata dell'incarico è di norma corrispondente al periodo di vigenza della presente Convenzione, salvo diversa indicazione dell'Assemblea dei Sindaci.

Il Coordinatore Tecnico supporta l'attività del Dirigente responsabile ed in particolare:

- ha la rappresentanza tecnica dell'Ambito nei rapporti con i soggetti terzi e tiene i rapporti con l'ATS, la Provincia e gli altri soggetti istituzionali non assumendo decisioni vincolanti per l'Ambito se non per espresso mandato del Dirigente responsabile del procedimento;
- partecipa ai Coordinamenti tecnici con gli altri Uffici di Piano sia a livello provinciale che regionale;
- programma il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano e attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'UD;

- annualmente elabora e trasmette all'Assemblea di Ambito territoriale, congiuntamente al consuntivo di esercizio, una complessiva relazione di verifica e valutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano di Zona;
- provvede alla convocazione e al coordinamento dei lavori della Unità Operativa Tecnica;
- cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea di Ambito territoriale e della UOT;
- è responsabile dei coordinatori dei Tavoli Tematici d'Area, delle Cabine di Regia e dei gruppi di lavoro sui progetti d'area, di cui monitora i lavori ed il raggiungimento degli obiettivi;
- assume le funzioni del responsabile del procedimento in tutti gli atti rilevanti per l'attività amministrativa dell'Ente Capofila quando questa è distinta da quella del Dirigente.

Art. 13 – Competenze del Personale dell'Unità di Direzione

Il personale dell'Unità di Direzione è individuato ed inserito nell'Ufficio di Piano dal Dirigente responsabile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle Pubbliche Amministrazioni, secondo le modalità proprie dell'Ente Capofila.

La durata dell'incarico è di norma corrispondente al periodo di vigenza della presente Convenzione.

Il supporto all'Ufficio di Piano viene garantito:

- dal personale esperto in servizi alla persona, mediante lo svolgimento di tutte le diverse attività a carattere socio-educativo necessarie per l'attuazione del Piano;

dal personale amministrativo, mediante lo svolgimento di tutte le diverse attività a carattere amministrativo e contabile necessarie per l'attuazione del Piano.

Art. 14 – Composizione e competenze dell'Unità Operativa Tecnica

L'Unità Operativa Tecnica ha la seguente composizione:

- 1 referente tecnico per ciascun Comune dell'Ambito. I predetti referenti tecnici sono formalmente designati dai rispettivi Comuni di appartenenza tra il personale direttivo operante nell'ambito del servizio sociale comunale. La designazione è comunicata al Comune capofila e si intende relativa a tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione, salvo nuova formale designazione.

Ogni Comune si impegna ad organizzare la propria struttura interna in modo da sostenere il regolare funzionamento della UOT e di assicurare il mantenimento dei necessari collegamenti e flussi informativi tra UOT e servizi sociali locali.

L'Unità Operativa Tecnica ha, insieme all'UD, le seguenti competenze generali:

- supporta l'Assemblea dei Sindaci in tutte le fasi del processo programmatico;
- cura la redazione dei documenti di programmazione ed economici-finanziari generali e le eventuali successive proposte di modifica/integrazione (Documento di programmazione annuale, Bilancio preventivo, Piano operativo annuale);
- cura la progettazione e programmazione operativa generale, elabora e rende esecutivi gli obiettivi, i progetti e gli interventi programmati;
- provvede al controllo e alla verifica tecnica dell'andamento dei progetti/interventi;
- cura il raccordo con i singoli servizi sociali comunali;
- trasmette e acquisisce dagli altri servizi del proprio comune (es. ragioneria, gestione risorse umane,...) ogni informazione e notizia necessaria al buon funzionamento dei rispettivi enti.

Art. 15 - Modalità di funzionamento

Le due unità dell'Ufficio di Piano si incontrano a cadenza periodica, di norma quindicinale.

L'avviso di convocazione viene trasmesso con almeno due giorni di anticipo, congiuntamente all'ordine del giorno, tramite e-mail da parte dell'Unità di direzione. Per agevolare la regolare e costante partecipazione di tutti componenti, le riunioni si tengono di norma in un giorno settimanale fisso, preventivamente concordato dal gruppo. Delle riunioni di UOT è redatto, a cura del coordinatore, un sintetico verbale con finalità di memorandum. Il verbale viene trasmesso via e-mail a tutti i componenti dell'Ufficio di Piano e pubblicato nell'area riservata del sito di Ambito www.servizisocialinrete.it.

Art. 16–Comune Capofila

L'Ufficio di Piano ha sede presso l'Ente Capofila.

Il Comune capofila mette a disposizione dell'Ufficio di Piano i locali, le attrezzature e i supporti logistici necessari per il suo regolare funzionamento.

Il Comune capofila, affinché possa essere garantita la corretta operatività e funzionalità dell'Ufficio di Piano, assicura la fattiva collaborazione preventiva e successiva dei propri uffici, sia dell'area socio-assistenziale che di staff come segreteria, ragioneria, gare e contratti, personale, ecc. per la predisposizione e la gestione degli atti e dei provvedimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi generali comuni agli enti locali che fanno parte dell'Ambito territoriale.

In sede di bilancio preventivo delle spese inerenti a quanto sopra e, tenuto conto di quanto espresso dal precedente art. 3 (finalità e principi di gestione, u.c.), se ne terrà conto per la definizione delle intere risorse utilizzate per il funzionamento dell'UdP e per il relativo finanziamento nei documenti di previsione.

Sulla base dei dati forniti dal Comune Capofila in sede di conto consuntivo all'Assemblea dei Sindaci di Ambito territoriale le risorse destinate al funzionamento dell'UdP potranno analogamente venire implementate nel bilancio di previsione in corso per far fronte alle spese analoghe che verranno assunte in corso d'anno.

Art. 17–Comuni dell'Ambito territoriale

Ogni Comune dell'Ambito territoriale compartecipa con risorse proprie (umane, strumentali e finanziarie) al buon funzionamento di tutti i processi connessi al Piano di Zona ed agli organismi che lo presiedono sia a livello politico che tecnico e descritti nel presente documento.

Ai Comuni che non partecipano in modo attivo ed efficace, oltre che equo e solidale ai predetti processi ed organismi possono essere messe a carico maggiori compartecipazioni di spesa o minori trasferimenti delle quote associate, a seguito di specifica approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 18 – I tavoli tematici d'area

Rappresentano l'unità elementare di garanzia del raccordo con il Terzo settore per la costituzione della rete integrata del sistema di welfare locale per ciascuno degli ambiti di intervento individuati.

I tavoli tematici attualmente previsti nell'Ambito territoriale di Seregno sono i seguenti:

- Anziani
- Disabili
- Immigrazione
- Minori e famiglia
- Vulnerabilità sociale.

L'Assemblea di Ambito territoriale ha facoltà di individuarne ulteriori e disciplina il loro funzionamento con apposito atto.

I coordinatori dei tavoli vengono nominati dall'Assemblea dei Sindaci su proposta dell'Ufficio di Piano. Essi, per lo svolgimento delle funzioni proprie, dipendono dal coordinatore tecnico dell'Ufficio di Piano e possono collaborare, per le aree di competenza, alle attività della UOT.

CAPO V

RISORSE E ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 19 - Risorse economiche

I soggetti firmatari della presente Convenzione si impegnano a concorrere alla realizzazione delle azioni definite mediante allocazione delle risorse umane, finanziarie e strutturali di rispettiva competenza.

Nel rispetto delle Linee di indirizzo regionali le risorse economico-finanziarie programmate e gestite in modo coordinato ed associato fanno riferimento ai seguenti fondi:

1. Fondi propri dei Comuni, allocati nei rispettivi bilanci o trasferiti all'Ente capofila, secondo quanto previsto nei Bilanci di previsione
2. Fondo Nazionale Politiche Sociali;
3. Fondo per le Non Autosufficienze;
4. Fondo Sociale Regionale;
5. Reddito di Autonomia;
6. Fondi per le emergenze e le politiche abitative;
7. Fondo per interventi a favore delle famiglie e della grave disabilità;
8. Compartecipazioni a carico dei fruitori dei servizi-interventi;
9. Eventuali fondi aggiuntivi derivanti da terzi.

L'utilizzo di tali risorse avviene nel rispetto del principio generale di solidarietà e secondo i criteri individuati dall'Assemblea di Ambito territoriale. I soggetti firmatari convengono che, di norma, sono assegnate all'Ente Capofila, che cura la gestione dei fondi anche in relazione ai compiti di liquidazione, monitoraggio e controllo da parte dell'ATS.

Ogni ente firmatario, in attuazione dei principi contabili che disciplinano la contabilità degli enti locali, si impegna:

- ad indicare i tempi di impegno di spesa e di liquidazione a favore degli altri enti (l'ATS Brianza nei confronti dei Comuni capofila degli Ambiti e questi ultimi nei confronti dei Comuni afferenti al proprio Ambito), affinché si possano concretamente perseguire non solo gli obiettivi sociali e socio-sanitari previsti nel documento Piano di Zona, ma anche quelli di razionalizzazione della gestione finanziaria;
- a sottoscrivere specifici accordi volti a stabilizzare gli eventuali effetti negativi sulla disciplina vincolistica di finanza pubblica o relativa alla spesa di personale in capo al Comune capofila, connessi alla gestione associata di servizi che possono scaturire dalla presente convenzione, in particolare al fine di suddividere in modo solidaristico i predetti eventuali effetti negativi propri delle gestioni associate di servizi.

Art. 20–Piano Operativo Annuale e Bilancio preventivo

Nel rispetto delle competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito e degli organi dei Comuni dell'Ambito, così come indicate dal precedente art. 6 (Competenze dell'Assemblea dei Sindaci, in particolare comma 5 e ssgg), il Piano Operativo Annuale individua le priorità e gli obiettivi dell'anno di riferimento, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili.

L'Ufficio di Piano supporta l'Assemblea di Ambito territoriale nella redazione del Piano, provvedendo alla stesura della relativa proposta e dello schema di Bilancio preventivo.

L'Assemblea dei Sindaci adotta il Documento di programmazione e il Bilancio preventivo definendo:

- le priorità e gli obiettivi dell'anno di riferimento, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili;

- l'allocazione delle risorse economico-finanziarie, sulle base delle priorità ed obiettivi individuati;
- le modalità di contribuzione a carico di ogni singolo Comune, sia rispetto alle spese di funzionamento dell'UdP, sia rispetto al finanziamento delle diverse attività previste dal Piano di Zona.

Il Bilancio è corredato dai Piani economici finanziari relativi a specifiche progettualità complesse.

Nel Piano Operativo annuale, nel rispetto del Bilancio di previsione, sono declinati:

- obiettivi di sistema e di area,
- azioni previste,
- risorse, umane e finanziarie, dedicate a ciascun obiettivo,
- tempistiche.

I singoli Comuni si impegnano a proporre, nelle rispettive sedi istituzionali, la destinazione in bilancio delle somme necessarie alla realizzazione degli interventi e delle attività previste dal Documento di programmazione annuale.

I Comuni che non ritengano di aderire a determinati progetti/interventi previsti nel Documento di programmazione annuale non sono tenuti al versamento delle eventuali quote di co-finanziamento. E' comunque esclusa la possibilità di ripartire e liquidare, in capo ai Comuni non aderenti, quote di finanziamento unitariamente attribuite all'Ambito. Il Piano Operativo ed il Bilancio annuale, se necessario, vengono modificati/aggiornati in corso d'anno.

Art. 21 - Consuntivo di gestione

Al termine di ogni anno di gestione, l'Ufficio di Piano predispone il consuntivo di gestione. Il consuntivo viene corredato da una complessiva relazione di verifica e valutazione sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano di Zona, predisposta dal Dirigente dell'UdP. L'Assemblea dei Sindaci approva a maggioranza il consuntivo, decidendo la destinazione di eventuali residui.

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 - Regolamentazione dell'attività dei servizi

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento e l'attività dei servizi l'Assemblea dei Sindaci, su proposta dell'Ufficio di Piano in collaborazione con l'Unità Operativa Tecnica, potrà adottare appositi regolamenti successivamente approvati dal Comune Capofila e/o dai diversi Comune dell'Ambito.

Art. 23 - Attività di interpretazione

L'Assemblea dei Sindaci ha competenza esclusiva nel dirimere le controversie inerenti le eventuali diverse interpretazioni della presente convenzione.

Art. 24 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

....., lì.....

Letto e sottoscritto

Per il Comune di Barlassina – il Sindaco

Per il Comune di Ceriano Laghetto – il Sindaco

Per il Comune di Cogliate – il Sindaco

Per il Comune di Giussano – il Sindaco

Per il Comune di Lazzate – il Sindaco

Per il Comune di Lentate sul Seveso – il Sindaco

Per il Comune di Misinto – il Sindaco

Per il Comune di Meda – il Sindaco

Per il Comune di Seregno – il Sindaco

Per il Comune di Seveso – il Sindaco
